

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1149 DEL 06/07/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA “ISTITUTO DI GESTALT THERAPY KAIROS - GTK” PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 1107/23

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Gestalt Therapy Kairos”, con sede legale in Ragusa, via Virgilio n. 10, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.M. del 09.05.1994, D.M. del 07.12.2001 e D.M. DEL 24.10.2008), ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione, per lo svolgimento di tirocinio pratico di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;
- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020;

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della Convenzione con la Scuola di specializzazione in Psicoterapia “Istituto di Gestalt Therapy Kairos”, con sede legale in Ragusa, come nelle premesse indicato, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI IN PSICOTERAPIA

TRA

La Scuola di Specializzazione In Psicoterapia “Istituto Di Gestalt Therapy Kairòs”, Cod. Fisc. e P. Iva 01388980888, riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica) con D.D. MM 9/5/94 – 7/12/01 – 24/10/08 (G.U. n. 266 del 13/11/08), con sede legale in Ragusa, Via Virgilio 10, 97100 Ragusa, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice n° 013 in persona del Legale Rappresentante ing. Vincenzo Corallo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt di Ragusa, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”

E

L’Azienda Uiss 8 “Berica”, con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, P.IVA e C.F.:02441500242, d’ora in poi “Ente/Soggetto ospitante” rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, (C.F. BNVMGS57E59G288F) in qualità di Direttore Generale e quindi Rappresentante legale, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima

PREMESSO

che il regolamento approvato con D. 11.12.1998 n° 509, recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, all’art. 2 c. 2 e all’art. 8 co. 2, prevede che gli istituti stipulino convenzioni con strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per lo svolgimento del tirocinio;

che l’O.M. 10.12.2004 avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30.12.1999 e 16.07.2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia” all’art. 3 lett. C) “Documentazione relativa la tirocinio” prescrive che gli Istituti devono inviare copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici o privati accreditati da cui risulti che l’oggetto delle stesse è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del citato decreto 509/98 nonché, lett. C. 2), copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento o di convenzionamento disposti in favore delle strutture convenzionate con gli istituti per lo svolgimento dei tirocini dai competenti uffici regionali del Servizio Sanitario nazionale;

che con circolare del 14.05.2006, prot. 1549, visto il parere dell’Ufficio Legislativo, il competente Ministero dell’Università e della Ricerca ha ritenuto che le Scuole di Specializzazione possano stipulare convenzioni per il tirocinio in psicoterapia anche con strutture pubbliche quali enti socio-assistenziali, istituti penitenziari, municipi, comuni e province, previa trasmissione di copia delle stesse al competente Ministero affinché la Commissione tecnico-consultiva nominata ex art. 3, co. 2 e 3 D. M. 11.12.1998, verifichi la sussistenza dei requisiti richiesti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Ente ospitante accetta che allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, dell'Istituto di Gestalt Therapy h.c.c Kairòs, svolgano n. **150 ore di tirocinio** pratico finalizzato alla formazione in psicoterapia, (secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Decreto 509/98 e dall'Art. 3 della L. 56/89).

Art. 3

Le attività di tirocinio saranno rivolte al **campo specifico della Psicoterapia**, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze psicoterapeutiche svolte dai servizi dell'Ente ospitante. In particolare si precisa che presso detta struttura si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt i quali saranno accolti nel numero di 5 (sempre nei limiti della compatibilità con le esigenze dell'Ente ospitante) e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della Scuola.

Art. 4

La Scuola si impegna a comunicare ufficialmente e per iscritto all'Ente ospitante, il nome dei propri allievi autorizzati alla frequenza.

Art. 5

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda ULSS 8 Berica (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link:

http://www.ulss8.veneto.it/allegati/11509Modulo_frequenza_Scuole_Specializzazione_Altri_Profilo_Sanitari.pdf

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante all'Ente ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Art. 6

I dipendenti psicoterapeuti dell'Ente ospitante, in qualità di tutor, potranno svolgere in orario di servizio attività di organizzazione e supervisione dei tirocini, utilizzando le strutture già operanti. La Scuola di Specializzazione, sede di Ragusa, in particolare nella persona del suo Direttore, si occuperà di fornire ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 7

L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio.

Art. 8

Le attività connesse alla presente convenzione non comporteranno alcun impiego di spesa da parte dell'Ente ospitante.

Art. 9

La Scuola di Specializzazione avrà cura che ogni tirocinante sia fornito di assicurazione personale contro gli infortuni e verso i terzi.

Art. 10

La presente convenzione ha durata di quattro anni dalla data del provvedimento di approvazione salvo disdetta a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da parte di uno dei due contraenti o variazioni nella normativa riguardante il tirocinio pratico per gli allievi delle scuole di Psicoterapia.

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 11

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia della Gestalt "Istituto di Gestalt
Therapy hcc Kairos"
Il Legale Rappresentante
Ing. Vincenzo Corallo

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina